

SC INFORMA
AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2004

Riforma delle pensioni	<p>In data 27 luglio 2004 il Governo ha ottenuto alla Camera la fiducia sulla legge delega in materia di riordino del sistema pensionistico italiano.</p> <p>Questi i punti principali del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 1° gennaio 2008 i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti saranno elevati a 60 anni con almeno 35 anni di contributi;• dal 2005 è previsto un meccanismo di silenzio assenso per la destinazione del TFR ai fondi di previdenza complementare;• fino alla fine del 2007, chi, pur avendo raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigenti per il pensionamento di anzianità (57 anni e 35 anni di contributi), deciderà di rimanere al lavoro, riceverà un beneficio, esentasse, pari al 32,70% della retribuzione lorda. <p>Si ricorda che comunque le disposizioni contenute nella legge delega, in corso di pubblicazione in gazzetta, devono essere attuate da una serie di decreti che dovrebbero essere emanati a partire da settembre 2004.</p>
Publicata in gazzetta la legge di riforma del sistema previdenziale	<p>È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004, la Legge n. 243/2004 di riforma del sistema pensionistico, entrata in vigore il 6 ottobre 2004.</p> <p>Le principali disposizioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il conferimento del Tfr a forme pensionistiche complementari mediante lo strumento del silenzio assenso (il lavoratore non si esprime). Mediante dichiarazione espressa e scritta, il lavoratore ha la facoltà di modificare la destinazione automatica di cui sopra a favore di: 1) mantenimento del Tfr in azienda; 2) adesione a forma pensionistica complementare alternativa (fondi aperti). La facoltà di derogare dovrà essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo che dovrà essere emanato entro il 6 ottobre 2005.• i nuovi limiti di età pensionabile;• le agevolazioni per chi posticipa l'accesso alla pensione di anzianità: nel corso dei prossimi giorni il Ministero del Lavoro illustrerà, con apposito decreto, le modalità operative per beneficiare del "bonus" esentasse pari al 32,70 per cento.

Legge n. 243
del 23 agosto 2004

<p>“Superbonus” pensioni: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo</p> <p>Decreto 6 ottobre 2004</p>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 il Decreto 6 ottobre 2004 con il quale il Ministero del Lavoro detta le istruzioni operative per beneficiare del “bonus” per il posticipo della pensione di anzianità. In particolare, il decreto attuativo specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a seguito dell’esercizio dell’opzione, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo di versamento contributivo; • possono beneficiare del “bonus” anche gli enti previdenziali privatizzati.
<p>Danno biologico: proroga per il termine di pagamento</p> <p>Comunicato stampa del 29 settembre 2004</p>	<p>Con il Comunicato stampa del 29 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL ha stabilito uno slittamento del termine di pagamento per l’addizionale sui premi assicurativi per danno biologico in relazione agli anni 2000, 2001 e 2002. Il nuovo termine è stato spostato dalla precedente data del 18 ottobre 2004 alla nuova data del 16 dicembre 2004. L’addizionale di versamento per il danno biologico, introdotto con il Dlgs n. 38 del 2000, art. 13, è da calcolarsi, con le seguenti percentuali di maggiorazioni sui premi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,88 % sui premi dovuti per l’anno 2000; • 2,04 % sui premi dovuti per l’anno 2001; • 1,71 % sui premi dovuti per l’anno 2002.
<p>Orario di lavoro: le modifiche al D.Lgs n. 66/2003</p> <p>Decreto Legislativo n. 213 del 19 luglio 2004</p> <p>Continua ...</p>	<p>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, il D.Lgs 19 luglio 2004, n. 213, correttivo del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66, contenente la nuova disciplina dell’orario di lavoro.</p> <p>Il provvedimento, che è entrato in vigore il 1° settembre 2004,</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica <ul style="list-style-type: none"> – il campo di applicazione del D.Lgs n. 66/2003, – la disciplina delle ferie annuali che dovranno essere fruito per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, – il termine per l’invio della comunicazione alla DPL per superamento delle 48 ore settimanali, da effettuarsi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, – la durata del lavoro notturno, • delinea il nuovo regime sanzionatorio. <ul style="list-style-type: none"> - Violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; utilizzo nel lavoro notturno, nonostante l’espresso dissenso: <ul style="list-style-type: none"> * dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o del lavoratore padre convivente con essa; * della lavoratrice o del lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente con meno di 12

<p style="text-align: center;">Orario di lavoro: le modifiche al D.Lgs n. 66/2003</p> <p style="text-align: center;">Decreto Legislativo n. 213 del 19 luglio 2004</p>	<p>anni * della lavoratrice o del lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 euro a 2582 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni – arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 euro a 4131 euro. - Superamento del tetto massimo di 48 ore settimanali e mancato rispetto delle norme sulle – sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore. - Mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali – sanzione amministrativa da 105 a 630 euro. - Mancata comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali – sanzione amministrativa da 103 a 200 euro. - Mancato rispetto dell'orario ordinario di lavoro e del tetto di 250 ore annuali di straordinario – sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate la sanzione va da 154 a 1032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione ridotta. - Mancato rispetto dei limiti dell'orario di lavoro per i lavoratori notturni – sanzione amministrativa da 51 a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
<p style="text-align: center;">Lavoro a chiamata</p>	<p>Si estende la possibilità di applicare il lavoro a chiamata. Oltre che per le attività rese da disoccupati o per le prestazioni lavorative del week-end e dei periodi festivi, sarà possibile applicare il contratto a chiamata in altre 46 categorie di attività di cui alla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.</p> <p>Il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali è in fase di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.</p> <p>Lo studio resta a disposizione per fornire eventuali informazioni in merito alle attività succitate.</p>

N.B.:

Si allega un breve commento relativo al "bonus" per chi posticipa la pensione di anzianità. Si precisa che per eventuali approfondimenti relativi alla riforma delle pensioni si deve far riferimento ad un patronato o direttamente allo sportello Inps in quanto lo Studio Associato non tratta pratiche pensionistiche.

COMMENTI

IL “BONUS” PER CHI POSTICIPA LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

La **Legge n. 243 del 23 agosto 2004** di riforma del sistema pensionistico prevede, all'articolo 1, commi da 12 a 17, l'istituzione di un incentivo economico a favore di coloro che:

- pur essendo in possesso dei requisiti minimi per accedere alla pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contributi, oppure 38 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica);
- decidano di continuare l'attività lavorativa e di posticipare l'accesso al pensionamento.

Le modalità operative per poter beneficiare del “bonus” sono state illustrate dal Ministero del Lavoro con un apposito decreto del 21 settembre 2004.

SOGGETTI INTERESSATI

La Legge n. 243/2004 specifica che la facoltà di optare per il posticipo della pensione può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano già maturato, o matureranno entro il 31 dicembre 2007, i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di anzianità.

Chi intende usufruire del “bonus” deve soddisfare i seguenti requisiti:

- appartenere, al momento dell'esercizio dell'opzione, al settore privato (verificabile facendo riferimento alla natura del datore di lavoro);
- essere iscritto al regime generale obbligatorio (oppure ad una gestione sostitutiva);
- aver maturato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione di anzianità.

Sono esclusi da tali disposizioni e quindi non possono usufruire del “bonus”:

- i dipendenti pubblici statali e degli enti locali (Comuni, Province e Regioni);
- i dipendenti delle ASL;
- i dipendenti degli enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ecc...);
- coloro che hanno già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

MISURA DEL BENEFICIO

I lavoratori dipendenti che decidono di optare per il posticipo della pensione di anzianità rinunciano, di fatto, all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e alle forme sostitutive delle medesima per tutto il periodo agevolato.

La somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Istituto previdenziale viene corrisposta direttamente al lavoratore che ha esercitato l'opzione. In particolare:

- al lavoratore dipendente non viene trattenuta l'aliquota IVS (pari all'8,89 per cento) e
- la quota a carico ditta (pari al 23,81 per cento) viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore anziché all'Ente previdenziale.

Tale importo, inoltre, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L'incentivo consiste, pertanto, in un “bonus” esentasse pari al **32,70 per cento** della retribuzione lorda, elevato al 33,70 per cento per la fascia di retribuzione annua che eccede 37.883,00 euro.

È bene precisare, tuttavia, che il “periodo agevolato” e l'importo del “bonus” non risulteranno utili ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva né della misura della pensione.

L'importo della pensione liquidata al lavoratore all'atto del pensionamento sarà pari all'ammontare che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo agevolato, calcolato in base all'anzianità contributiva maturata al momento della scelta per il “bonus” e rivalutato degli aumenti del costo della vita nel frattempo intervenuti.

Per tale motivo, si ritiene che ciascun lavoratore potenzialmente idoneo a percepire il “bonus” debba valutare la convenienza o meno di esercitare l'opzione.

Il datore di lavoro, invece, non sembra possa trarre beneficio dal nuovo incentivo, in quanto il costo del lavoro non viene ridotto, ma viene soltanto diversamente ripartito.

QUANDO SI PUÒ ESERCITARE L'OPZIONE

L'opzione per il posticipo della pensione può essere esercitata a partire dal **6 ottobre 2004** (data di entrata in vigore della Legge n. 243/2004), in qualsiasi momento successivo al conseguimento dei requisiti minimi di anzianità.

L'opzione ha validità fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

I lavoratori che decideranno di avvalersi del "bonus" dovranno usufruirne fino al termine del periodo agevolato (31 dicembre 2007 oppure fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia) senza poter revocare la propria scelta e ripristinare i versamenti contributivi.

In tal caso, l'unica alternativa è quella di cessare il rapporto di lavoro e richiedere, presentando l'apposita domanda, la liquidazione della pensione di anzianità.

Dal 1° gennaio 2008, qualora il dipendente continui a prestare la propria attività, il datore di lavoro dovrà riprendere a versare con le consuete modalità la contribuzione pensionistica all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive della stessa a cui il lavoratore è iscritto. Tali contributi potranno essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento della pensione di anzianità.

L'obbligo di ripristinare il versamento della contribuzione pensionistica scatta, inoltre, dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha raggiunto l'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

DECORRENZA DEL "BONUS"

L'incentivo decorre

- a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento (cosiddetta "finestra") successiva all'esercizio della facoltà, ovvero
- dal mese stesso di esercizio della facoltà, se l'opzione è stata esercitata contestualmente o in un giorno successivo alla scadenza della prima "finestra" utile.

Il "bonus" deve essere corrisposto ai lavoratori entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi non versati.

COME SI OTTIENE IL BONUS

Il lavoratore che, in possesso dei requisiti di anzianità, intende rinunciare all'accredito contributivo e beneficiare del "bonus" per il posticipo della pensione deve darne comunicazione:

- al proprio datore di lavoro,
- alla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore, consegnando direttamente o inviando via fax, lettera o e-mail l'apposito modello disponibile presso gli uffici INPS e scaricabile dal sito Internet dell'Istituto (www.inps.it). Il decreto attuativo della Legge n. 243/2004 specifica che, entro 30 giorni dal ricevimento del modello o dall'acquisizione dell'eventuale documentazione integrativa, l'INPS invia al datore di lavoro un certificato con il quale:
- dichiara che il lavoratore ha raggiunto i requisiti pensionistici di anzianità in base alla normativa vigente;
- comunica l'importo della pensione maturata e che sarà "congelato".

Nel frattempo, il datore di lavoro continuerà a trattenere e versare i contributi pensionistici; infatti, solo dopo aver ricevuto la comunicazione dal dipendente e la certificazione dall'INPS, il datore di lavoro:

- interromperà il versamento dei contributi pensionistici;
- procederà all'eventuale recupero, a conguaglio, dei contributi pensionistici versati ma non dovuti;
- provvederà a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.

DA NON DIMENTICARE ...

- **Entro il 31/12/2004 i lavoratori che avendo avuto due o più rapporti di lavoro durante l'anno 2004 intendono richiedere l'unificazione sulla busta paga di dicembre 2004 devono consegnare i modelli CUD2004 ricevuti dai precedenti datori di lavoro (per i lavoratori edili consegnare anche i modelli CUD2004 eventualmente ricevuti dalla cassa edile);**